SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 911-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 10 novembre 1977
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 dicembre 1977
(V. *Stampato n.* **1853**)

presentato dal Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 dicembre 1977

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

Con apposita norma da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio, le autorizzazioni di spesa recate da leggi di contenuto particolare possono essese ridotte in relazione alle effettive esigenze delle Amministrazioni, tenuto conto delle disponibilità esistenti sotto forma di residui di stanziamento di esercizi precedenti.

Le riduzioni di cui al comma precedente sono specificatamente indicate nelle rubriche di bilancio delle singole amministrazioni rispettivamente competenti.

Possono, tuttavia, le Amministrazioni stesse procedere all'assunzione di impegni sulle predette autorizzazioni di spesa, fermo restando che il volume dei pagamenti non potrà eccedere le somme iscritte in bilancio, ivi comprese le disponibilità esistenti nel conto dei residui passivi.

Art. 2.

Con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il Ministro del tesoro può essere autorizzato ad effettuare le operazioni di ricorso al mercato dei capitali previste da specifiche disposizioni legislative, ancorchè riferite alla competenza di esercizi precedenti.

Art. 3.

Nei limiti massimi fissati annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per le emissioni dei buoni ordinari del tesoro, il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere certificati spe-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ciali di credito del tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi.

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — alla emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

I certificati medesimi e relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, fatta eccezione per il versamento delle cedole di interessi in pagamento delle imposte dirette.

I certificati predetti possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale dei certificati speciali di credito del tesoro si provvede con una maggiorazione dell'ammontare delle relative emissioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Al quadro generale riassuntivo del bilancio sono allegati:

1) un prospetto il quale, per ognuna delle autorizzazioni di spesa ridotte ai sensi dell'articolo 1, espone distinguendole secondo la classificazione economica e funzionale:

a) le autorizzazioni complessive previste dalle leggi da cui trae legittimità la spesa, gli stanziamenti di competenza e gli esborsi di cassa;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

b) le riduzioni operate nelle autorizzazioni di spesa, l'ammontare reale e previsto dei residui propri e di stanziamento risultanti alla chiusura degli esercizi precedenti a quello cui il bilancio si riferisce;

c) i rapporti quantitativi e temporali, intercorrenti tra autorizzazioni, stanziamenti, impegni, esborsi;

2) un prospetto il quale espone distintamente, per ognuna delle operazioni di ricorso al mercato dei capitali ai sensi dell'articolo 2, l'ammontare delle autorizzazioni e i tempi previsti dalle leggi da cui trae legittimità il ricorso al mercato di capitali, l'entità, i tempi delle operazioni da compiersi e gli esercizi ai quali si riferiscono;

3) una nota che illustra nel modo più esauriente tutti i dati che giustificano le misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2. La nota indica anche, per ognuna delle leggi per le quali si è proceduto ai sensi dell'articolo 1, le possibili cause, interne ed esterne, tecniche, procedurali, amministrative e finanziarie che hanno ridotto le possibilità di spesa delle amministrazioni, che hanno condizionato le capacità, i tempi e i costi di attuazione degli interventi legislativi previsti.

Art. 5.

Entro il 20 gennaio ed il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre, i comuni e le province sono tenuti a comunicare alla regione nel cui territorio essi operano gli incassi e i pagamenti effettuati, rispettivamente, nell'anno e nel trimestre precedente e le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la Tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.

Le regioni comunicheranno al Ministro del tesoro entro 10 giorni dalle anzidette sca-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

Entro il 20 gennaio ed il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre, i comuni e le province e le loro aziende o consorzi comunque costituiti sono tenuti a comunicare alla regione nel cui territorio essi operano gli incassi e i pagamenti effettuati, rispettivamente, nell'anno e nel trimestre precedente e le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la Tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

denze i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni, con i dati analoghi relativi all'Amministrazione regionale.

Il Ministro del tesoro riporterà tali informazioni nella relazione che è tenuto a fare al Parlamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 luglio 1977, n. 407, a modifica dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 249, che dovrà essere presentata entro 20 giorni dalle anzidette scadenze.

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 6.

A decorrere dall'anno scolastico 1978-1979, le operazioni di sistemazione, completamento d'orario, conferimento di incarichi di insegnamento nella scuola media e nelle scuole secondarie e artistiche sono precedute da raggruppamento di tutte le frazioni d'orario in cattedre o posti orario, che così formati, debbono essere assegnati ad un unico insegnante.

Negli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, gli insegnamenti sono conferiti per incarico annuale quando si tratti di cattedre o posti orario già coperti, che, per particolare posizione giuridica del personale ad essi assegnato, risultino disponibili soltanto per uno o più anni previamente determinati.

Si provvede altresì con incarichi annuali quando il numero di ore di insegnamento da conferire è inferiore a quello prescritto per la costituzione della relativa cattedra, semprechè in ogni caso l'insegnamento comporti un orario di almeno nove ore settimanali.

Nessun incarico o supplenza possono essere assegnati se prima — per coprire gli stessi — non si è esaurita la disponibilità di insegnanti di ruolo o incaricati a tempo indeterminato che eventualmente risultino

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 6.

Identico.

Identico.

Si provvede altresì con incarichi annuali quando il numero di ore di insegnamento da conferire è inferiore a quello prescritto per la costituzione della relativa cattedra.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

privi totalmente o parzialmente di un insegnamento effettivo per carenza di posti comunque determinata e quindi siano di fatto insegnanti « soprannumerari ».

Gli insegnamenti non conferibili nè per incarico a tempo indeterminato nè per incarico annuale sono attribuiti per supplenza.

Art. 7.

A decorrere dall'anno scolastico 1978-79, il provveditore agli studi utilizza gli insegnanti appartenenti al ruolo in soprannumero delle scuole elementari, assegnandoli a posti conferibili per incarico nell'ambito della provincia.

Il personale non utilizzato a norma del precedente comma, nonchè, a domanda, nelle attività di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, e dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1977, n. 517, è utilizzato secondo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 4 della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLE AZIENDE AUTONOME

Art. 8.

Per il rimborso all'Azienda nazionale autonoma delle strade dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, lo stanziamento relativo è autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Art. 9.

Per il rimborso all'Azienda nazionale autonoma delle strade — ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Art. 7.

Identico.

DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLE AZIENDE AUTONOME

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Per l'esercizio 1978 il Ministero del tesoro, a seguito degli impegni derivanti dal decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, conver-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106 — dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dalla Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) per la costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, lo stanziamento relativo è autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Art. 10.

Alle spese iscritte negli stati di previsione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 4, 6 e 8 della legge 20 luglio 1977, n. 407.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 11.

In relazione all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, numero 82, ed agli impegni in materia di personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, lo stanziamento relativo è autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tito nella legge 6 aprile 1977, n. 106, è autorizzato a versare al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane la somma di lire 56 miliardi per il pagamento, anche in deroga delle proprie norme regolamentari e in sostituzione dell'ANAS, le rate di mutui contratti dalla Società autostrade romane abruzzesi (SARA), per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, scadenti nello stesso anno 1978.

Art. 10.

Identico.

Le aziende anzidette sono tenute a presentare, entro un mese dalla chiusura di ciascun esercizio, al Ministro del tesoro, che ne fa oggetto di apposita comunicazione al Parlamento, una dettagliata relazione sui residui passivi riferibili alle rispettive gestioni e sulle cause che li hanno determinati.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 11.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 12.

In relazione all'andamento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n. 388, la spesa per l'attuazione dei programmi stessi è autorizzata annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Art. 13.

Per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni previsti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modificazioni, gli stanziamenti relativi sono autorizzati con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.